

Procedura per la segnalazione di violazioni e illeciti

c.d. Whistleblowing



Rev. 4 del 2026 – Quinta emissione

Adeguamento Linee Guida ANAC ex Del. ANAC n° 478/2025

Redazione

Responsabile Servizio
Internal Audit e RPCT

Verifica

Responsabile Servizio Risorse
Umane e Sviluppo Organizzativo

Approvazione

Direttore Generale

Firmato digitalmente da:
Andrea Ciampalini

Data: 21/09/2026 09:54:28

Firmato digitalmente da: Angelo Paolo Rau
Data: 16/09/2026 19:54



**REGIONE
LAZIO**

Aggiornamenti precedenti

Revisione	Descrizione
Rev. 0 del 2016	Prima emissione
Rev. 1 del 2017	Introduzione del sistema informatico di gestione delle segnalazioni di illeciti e irregolarità
Rev. 2 del 2018	Aggiornamento del sistema informatico utilizzato per la gestione delle segnalazioni
Rev. 3 del 2023	Aggiornamento ex D.Lgs. 24/2023

I. Premessa

La presente procedura disciplina il sistema aziendale per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di violazioni e illeciti, anche note come segnalazioni di whistleblowing, effettuate nell'ambito del contesto lavorativo della Società.

La disciplina del whistleblowing è stata introdotta, per il settore pubblico, dalla [Legge n. 190/2012](#) e successivamente ampliata dalla [Legge 179/2017](#). Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937, rafforzando il sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

La Società ha adottato un canale interno di segnalazione mediante piattaforma informatica al fine di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

2. Normativa e documenti di riferimento

- [Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”](#)
- [D.Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.”](#)
- [Legge 30 novembre 2017, n. 179](#), in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità.
- [Direttiva \(UE\) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.](#)
- [Decreto legislativo n. 24/2023 “Attuazione della direttiva \(UE\) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”](#)
- [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) e [D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#), come modificato, in materia di protezione dei dati personali.
- [D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51](#), per i profili applicabili.
- Linee Guida ANAC in materia di whistleblowing, incluse le [Linee Guida n. 1/2025 sui canali interni di segnalazione, approvate con Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025](#), e le [Linee Guida sulle segnalazioni esterne approvate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023](#) come modificate dalla [Delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025](#).
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico.
- Codice di Comportamento

3. Definizioni e attori coinvolti

Termine	Definizione
Segnalazione	la comunicazione, scritta od orale, avente ad oggetto informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo.
Persona segnalante o Whistleblower	la persona fisica che effettua una segnalazione di violazione o illecito cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo
Persona coinvolta	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come soggetto al quale la violazione è attribuita o comunque implicato nella violazione segnalata.
Persona menzionata	la persona indicata nella segnalazione, diversa dalla persona segnalante e dalla persona coinvolta.
Facilitatore	la persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata.
Gestore della segnalazione / RPCT	il soggetto incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni interne. Per la Società tale funzione è attribuita al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, salvo i casi di conflitto di interessi o assenza che richiedano l'intervento del sostituto individuato.
Piattaforma informatica	il sistema <i>web based</i> adottato dalla Società per la gestione delle segnalazioni, dotato di misure tecniche idonee alla tutela della riservatezza e alla separazione dei dati identificativi della persona segnalante dal contenuto della segnalazione.
Riscontro	la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito dato o che si intende dare alla segnalazione.
Ritorsione	qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto.
Uffici interni	individuati di volta in volta a seconda dell'oggetto della segnalazione, sono coinvolti nell'istruttoria; questo ruolo consente l'accesso a tutte le informazioni inserite nelle segnalazioni. È coinvolto nel trattamento dati personali presenti nella segnalazione, ad eccezione dell'identità del segnalante;
Autorità esterne competenti	Autorità giudiziarie e contabili, individuate di volta in volta a seconda dell'oggetto della segnalazione, possono essere coinvolte nell'istruttoria; questo ruolo consente l'accesso a tutte le informazioni inserite nelle segnalazioni. Sono coinvolte nel trattamento dati personali presenti nella segnalazione, e, se lo richiedono, hanno accesso anche all'identità del segnalante;
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)	coinvolta direttamente dal segnalante nel caso di adozione di misure discriminatorie e ritorsive. È coinvolta nel trattamento dati personali presenti nella segnalazione, e, se lo richiede, ha accesso anche all'identità del segnalante

4. Scopo e ambito di applicazione

La procedura ha lo scopo di disciplinare le modalità di trasmissione, ricezione, analisi, gestione, archiviazione e conservazione delle segnalazioni di whistleblowing, individuando i soggetti coinvolti, i tempi procedurali, le forme di tutela riconosciute dalla normativa e le responsabilità correlate.

La procedura si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Restano ferme le ulteriori forme di comunicazione, denuncia o segnalazione previste dall'ordinamento, incluse le denunce all'autorità giudiziaria o contabile da parte dei soggetti obbligati.

5. Destinatari e soggetti legittimati a segnalare

I destinatari della procedura legittimati a segnalare le violazioni e gli illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo della Società, previsti dal Decreto sono:

- i dipendenti della Società;
- i lavoratori autonomi e i titolari di rapporti di collaborazione;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, anche non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La segnalazione, per la quale si applica la tutela prevista dal Decreto, può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

6. La segnalazione

6.1 Caratteristiche

Affinché si possano accordare le tutele previste dalla normativa:

- la segnalazione deve provenire dai “soggetti” di cui al precedente articolo 5;
- la segnalazione deve avere ad oggetto “violazioni”;
- il segnalante deve essere venuto a conoscenza di tali “violazioni” nel “contesto lavorativo”;
- la segnalazione deve essere effettuata “nell'interesse dell'integrità della Società”.

6.2 Elementi essenziali

Nella segnalazione devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi minimi essenziali:

- la denominazione e i recapiti del segnalante (*dati che vengono crittografati e mantenuti distinti dalla segnalazione*);
- la sua qualifica;
- il periodo temporale in cui si è verificato il fatto;
- la descrizione dei fatti, avendo cura di rimuovere riferimenti all'identità del segnalante dalla segnalazione e dai suoi allegati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti nonché indicare eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione.

La persona segnalante deve evitare di inserire nel corpo della segnalazione o negli allegati informazioni non necessarie o eccedenti rispetto all'oggetto della segnalazione, con particolare attenzione ai dati personali propri e di terzi.

6.3 Oggetto

Le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione comprendono:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno incluse le violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La segnalazione può avere ad oggetto anche informazioni relative alle condotte volte ad occultare tali violazioni, attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, oppure fondati sospetti.

Non possono essere oggetto di segnalazione, invece, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

È, pertanto, necessario che il fatto segnalato presenti elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine della Società.

La segnalazione dev'essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali ovvero giudizi morali, volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono ascritti.

7. Segnalazioni anonime

La piattaforma informatica adottata dalla Società non consente l'invio di segnalazioni da parte di utenti non registrati o privi di identificazione. Le eventuali segnalazioni anonime pervenute tramite canali diversi dalla piattaforma non rientrano, di regola, nel campo di applicazione della disciplina whistleblowing, poiché la piena operatività delle tutele presuppone l'identificabilità della persona segnalante.

Le segnalazioni anonime sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie e possono essere prese in considerazione per ulteriori verifiche qualora riguardino fatti di particolare gravità e presentino contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Il gestore registra e conserva la documentazione relativa alle segnalazioni anonime ricevute, in modo da renderle rintracciabili qualora la persona segnalante, successivamente identificata, comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni in conseguenza della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica anonima.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

8. Canali interni di segnalazione

8.1 Segnalazione scritta

La Società ha adottato un sistema interamente *web based*, utilizzabile da qualsiasi *device*, anche mobile, per la gestione delle segnalazioni, aggiornato alle disposizioni del D.lgs. 24/2023.

La piattaforma informatica aziendale - canale preferenziale per l'invio delle segnalazioni - è accessibile dalla sezione dedicata del sito istituzionale della Società: [Whistleblowing - LazioInnova](#) dove è altresì disponibile il *Manuale operativo per l'utilizzo del software per la gestione delle segnalazioni*.

Per poter procedere all'invio della segnalazione, è necessario che il segnalante dichiari le proprie generalità e i propri dati di contatto, procedendo alla:

- registrazione mediante creazione del suo account, che avviene da web. L'accertamento dell'identità del segnalante avviene attraverso autenticazione OTP (One Time Password). Nel passaggio successivo, oltre all'identità, saranno acquisiti anche la qualifica e il ruolo. Successivamente alla fase di verifica della correttezza dei dati inseriti, l'utente registrato viene abilitato al servizio

oppure

- registrazione mediante accesso con SPID/CIE.

L'utente abilitato può, quindi, accedendo al sistema sempre in ambiente *web*, completare il modello di segnalazione reso disponibile online, che richiede obbligatoriamente la compilazione dei campi in cui inserire i dati minimi della segnalazione, evitandone, così, l'archiviazione per mancanza degli elementi essenziali.

Con l'invio, il software procede all'immediato disaccoppiamento dei dati del segnalante da quelli della segnalazione: tutti i dati vengono mantenuti crittografati e conservati su server distinti.

Il RPCT riceve la notifica di avvenuto deposito della segnalazione e dà avvio alla fase di gestione.

Da questo momento, il segnalante viene informato, tramite notifica sms, sullo stato di avanzamento del procedimento, che, comunque, è sempre verificabile accedendo al proprio *account*.

Inoltre, la piattaforma consente al RPCT di “dialogare” con il segnalante “mediante la soluzione”, quindi senza conoscerne l'identità. Il segnalante viene informato, tramite notifica, della presenza di un nuovo messaggio, che può leggere dalla propria area utente, nell'area dedicata.

L'utilizzo della piattaforma informatica, oltre a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, consente a quest'ultimo di accedere alla propria segnalazione (e relativi allegati e messaggi) fino a cinque anni successivi alla data della segnalazione stessa.

8.2 Segnalazione orale

Oltre al canale informatico per consentire l'invio di una segnalazione in forma scritta (che resta il canale da preferire, poiché quello in grado di garantire le maggiori tutele), si mette a disposizione, per chi volesse effettuare una segnalazione in forma orale, il numero telefonico del [RPCT](#) indicato nella sezione “Società Trasparente” > “Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione” > “[Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza](#)”.

La persona segnalante può anche richiedere un incontro diretto con il RPCT mediante i recapiti istituzionali dedicati anticorruzione@lazioinnova.it o anticorruzione@pec.lazioinnova.it o tramite il numero telefonico del [RPCT](#) indicato nella sezione “Società Trasparente”.

L'incontro è fissato entro un termine ragionevole, di norma entro 7 giorni dalla richiesta. L'incontro si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza della persona segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione eventualmente acquisita. La segnalazione resa in occasione dell'incontro è documentata mediante verbale, sottoposto alla verifica e sottoscrizione della persona segnalante.

9. Gestore della segnalazione, sostituto e conflitto di interessi

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT, che opera quale gestore della segnalazione. Il RPCT svolge le attività di ricezione, esame preliminare, interlocuzione con la persona segnalante, istruttoria, eventuale trasmissione agli uffici ed organi competenti e riscontro finale nel rispetto dei termini previsti dalla normativa.

Il RPCT può avvalersi, ove necessario, di risorse interne o gruppi di lavoro specificamente individuati e formati, nel rispetto del principio di riservatezza e limitando la condivisione delle informazioni a quanto strettamente necessario per la trattazione della segnalazione.

Qualora il RPCT versi in situazione di conflitto di interessi perché, ad esempio, coincidente con la persona segnalante, con la persona coinvolta o con altra persona interessata dalla segnalazione, oppure perché ricorre una situazione riconducibile alle ipotesi di conflitto tipiche o atipiche di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013, il RPCT si astiene dalla gestione della segnalazione.

Nei casi di conflitto di interessi del RPCT o di sua assenza prolungata che non consenta il rispetto dei termini procedurali, la gestione della segnalazione è attribuita, per la sola segnalazione interessata, al Responsabile del Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, in qualità di sostituto, purché non versi anch'egli in situazione di conflitto di interessi.

Qualora anche il sostituto risulti in conflitto di interessi o non possa garantire una gestione autonoma, imparziale e riservata, la persona segnalante può ricorrere al canale esterno ANAC, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa.

10. Gestione della segnalazione interna

Entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, il RPCT rilascia al segnalante un avviso di ricevimento. Tale avviso viene inviato automaticamente, nel caso di utilizzo della piattaforma informatica.

Entro 15 giorni dall'acquisizione della segnalazione, il RPCT procede al suo esame al fine di valutarne l'**archiviazione** ovvero la **presa in carico** con conseguente trasmissione ad altro ufficio competente nonché ad autorità esterne.

Utilizzando la procedura informatica, il RPCT avrà accesso immediato **SOLO ai contenuti della segnalazione.**

Diversamente, se il segnalante decide di utilizzare, per la sua segnalazione, uno dei canali orali messi a disposizione, il RPCT potrebbe conoscere da subito la sua identità, sulla quale sarà mantenuta la totale riservatezza.

Spetta al RPCT compiere una prima imparziale valutazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo, che si riferisce a una attività “di verifica e di analisi” e non di accertamento sull’effettivo accadimento dei fatti.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati.

Il RPCT potrà sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche della Società e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell’ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

Qualora, a seguito dell’attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, invece, il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, si rivolge immediatamente agli uffici ed organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Caso I - Archiviazione

Il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione nei seguenti casi:

1. manifesta mancanza di interesse nell'integrità della Società;
2. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
3. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
4. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
5. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti.

Nei casi di cui al punto 2 e al punto 4, il RPCT può chiedere al whistleblower elementi integrativi.

In tutti i casi di inammissibilità, viene data informazione al segnalante (per chi utilizza la piattaforma informatica, la notifica dell'avvenuta archiviazione viene inoltrata automaticamente, senza necessità, per il RPCT, di conoscere l'identità del segnalante).

Caso 2 - Presa in carico

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione, il RPCT dà riscontro al segnalante (anche in questo caso, per chi utilizza la piattaforma informatica, il riscontro viene inviato automaticamente, senza necessità di conoscere l'identità del segnalante).

Durante lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici della Società, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

A seconda dell'oggetto della segnalazione, il RPCT può assegnarne l'istruttoria ad uno o più uffici interni, oppure ad un'autorità esterna, o anche ad un ufficio interno e un'autorità esterna contemporaneamente, per i profili di propria competenza. In particolare, l'RPCT si rivolgerà a:

- Autorità giudiziaria ordinaria (Procura della Repubblica) o contabile (Corte dei Conti), qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, evidenziando che trattandosi di una segnalazione soggetta a tutela, è necessario garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Laddove l'Autorità giudiziaria o contabile richieda l'identità del segnalante, l'RPCT provvede a fornire detta informazione previa notifica a quest'ultimo;
- Organismo di Vigilanza per i reati presupposto di cui al D.lgs. n.231/2001, per le conseguenti opportune decisioni, prestando sempre la massima attenzione alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- DPO – Data Protection Officer qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni di disposizioni normative in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Direttore Generale e/o Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale e Responsabile del Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, qualora non oggetto della segnalazione, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti e nei limiti delle deleghe conferite loro, l'esercizio dell'azione disciplinare, prestando sempre la massima attenzione alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- eventuali altri soggetti aziendali competenti (Responsabile della Direzione operativa / Servizio di appartenenza) trasmettendo loro gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti - accuratamente anonimizzati - della segnalazione, prestando sempre la massima attenzione alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

L'invio ai soggetti esterni avverrà con le modalità e le cautele di riservatezza previsti dalla norma. Anche in questo caso, il segnalante che abbia utilizzato la piattaforma, viene automaticamente avvisato.

In tutti i casi sopra esposti il RPCT provvederà ad omettere l'indicazione di dati che potrebbero, anche indirettamente, rivelare l'identità del segnalante.

Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

Per chi utilizza la piattaforma informatica, l'invio ai soggetti interni, individuati dal RPCT e pre-dichiarati al sistema, viene notificata via sms al segnalante e sono tracciati tutti gli accessi alla segnalazione con immediato report al RPCT. Il sistema consente ai soggetti interni di dichiarare lo stato del procedimento avviato, allegando atti e documenti utili. Ogni accesso alla segnalazione è tracciato (sia quelli dello stesso RPCT, sia quelli dei soggetti interni eventualmente interessati da questi) e il RPCT potrà sempre visualizzare l'elenco di tutti gli accessi.

Lo scambio di documenti e informazioni tra il RPCT e gli uffici competenti coinvolti, avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica, evitando, così, di dover ricorrere alla stampa o all'invio tramite email, che non consentirebbero di garantire tutela di riservatezza e tracciabilità.

I dipendenti chiamati a collaborare nell'istruttoria sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT nel procedimento.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi del D.lgs. 24/2023.

I I. Canale esterno ANAC, divulgazione pubblica e denuncia

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC quando ricorre una delle condizioni previste dalla normativa, tra cui:

- il canale interno non è attivo o non è conforme;
- la segnalazione interna già effettuata non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, a questa non sarebbe dato efficace seguito o che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La divulgazione pubblica beneficia delle protezioni previste dal D.Lgs. 24/2023 solo al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa, tra cui l'avvenuta previa segnalazione interna ed esterna senza riscontro nei termini, l'esistenza di un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, oppure il fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare rischio di ritorsione o non avere efficace seguito per le specifiche circostanze del caso concreto.

Resta ferma la possibilità di presentare denuncia all'autorità giudiziaria o contabile nei casi previsti dall'ordinamento. La segnalazione tramite canale whistleblowing non sostituisce gli obblighi di denuncia eventualmente gravanti sui pubblici ufficiali e sugli incaricati di pubblico servizio.

12. Forme di tutela

12.1 Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante

La piattaforma informatica in uso, garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, poiché provvede all'immediato disaccoppiamento dei dati del segnalante da quelli della segnalazione, che viene recapitata al RPCT senza evidenza dei dati del segnalante stesso.

Tuttavia, come previsto dalla legge, il RPCT può, su sua specifica richiesta, sempre tracciata dal sistema, accedere ai dati del segnalante. Difatti:

- nell'ambito di un procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *«fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari»* (articolo 329 c.p.p.);
- dinanzi alla Corte dei Conti, il segreto istruttorio è previsto fino alla chiusura della fase istruttoria, dopodiché l'identità del segnalante può essere svelata per poter essere utilizzata nel procedimento stesso;
- nel procedimento disciplinare attivato dalla Società nei confronti del presunto autore della violazione, l'identità del segnalante può essere rivelata solo se la contestazione dell'addebito è fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e, quindi, la conoscenza dell'identità diventa indispensabile per permettere la difesa dell'incolpato, ma solo se il segnalante ha dato il suo consenso alla rivelazione. Ciò significa che se il segnalante non acconsente alla rivelazione della sua identità, il procedimento disciplinare non può essere avviato.

Se la segnalazione viene, invece, inviata tramite un canale orale, l'identità del segnalante potrebbe essere immediatamente conosciuta dal RPCT, che manterrà la riservatezza secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all'attività istruttoria sono tenuti a garantire il rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante, nel caso in cui questa sia ipotizzata. La violazione dell'obbligo di riservatezza è responsabilità soggetta ad eventuali sanzioni disciplinari ed economiche, come previsto dall'ordinamento.

12.2 Tutela di riservatezza del contenuto della segnalazione

L'obbligo di riservatezza si estende anche al contenuto della segnalazione, allegati compresi, nel caso in cui da questi dati si possa risalire all'identità del segnalante anche indirettamente. Ciò, naturalmente, si traduce nella sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata, al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990.

Tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all'attività istruttoria sono tenuti a garantire il rispetto della riservatezza dei contenuti della segnalazione, astenendosi dal rivelarli ad altri. La violazione dell'obbligo di riservatezza è responsabilità soggetta ad eventuali sanzioni disciplinari ed economiche, come previsto dall'ordinamento.

12.3 Tutela da misure ritorsive o discriminatorie

La legge prevede che il whistleblower non possa subire ritorsioni dovute all'aver effettuato una segnalazione. Le comunicazioni di misure ritorsive possono essere trasmesse all'ANAC da parte del soggetto interessato, fornendo elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione effettuata e lamentata ritorsione. L'Autorità ha, quindi, il compito di accertare se la misura ritorsiva sia effettivamente

conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare - in assenza di prova da parte della Società che la misura presa è estranea alla segnalazione - una sanzione amministrativa pecuniaria.

Difatti, il Decreto prevede l'inversione dell'onere della prova, stabilendo che se il segnalante dimostra di avere effettuato una segnalazione e di aver subito una misura ritorsiva o discriminatoria, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tale misura. Spetta, cioè, a questa, dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione.

Se l'ANAC accerta che l'azione intrapresa ha natura ritorsiva, ne dichiara la nullità come previsto dalla legge. In caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro.

In caso di accertata adozione di misura discriminatoria, l'Autorità applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 10.000 a 50.000 euro, dove "responsabile" viene considerato il soggetto che ha adottato il provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione, ma anche il soggetto che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower.

12.4 Tutela in caso di violazione dell'obbligo di segreto

La responsabilità penale e ogni altra ulteriore responsabilità anche civile, amministrativa, disciplinare è esclusa, come già avveniva in passato, nei casi di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto).

L'art. 20 del D.lgs. 24/2023 stabilisce che il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione non costituisca "di per sé" un reato (art. 20, co. 3). L'immunità da ogni responsabilità opera, quindi, ove l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.

12.5 Tutela della riservatezza del segnalato

I dati relativi al soggetto segnalato, in quanto interessato, sono tutelati dalla disciplina in materia dei dati personali.

Il segnalato ha facoltà di presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria contro persone a lui non note, nel caso in cui ritenga che la segnalazione sia stata effettuata con l'esclusiva finalità di calunniarlo e/o diffamarlo. Laddove l'Autorità Giudiziaria ritenga fondata la denuncia del segnalato – così avviando un procedimento giudiziario – la Società potrà, su richiesta dell'Autorità stessa, rivelare l'identità del segnalante. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento condotto dall'Autorità Giudiziaria, venisse confermata la responsabilità del segnalante per i fatti contestati dal segnalato, il RPCT avvierà tutte le iniziative opportune per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del segnalante.

13. Perdita delle tutele e responsabilità della persona segnalante

La norma stabilisce che la tutela non è più garantita nel caso in cui il whistleblower non svolga la segnalazione in buona fede, precisando che la protezione per quest'ultimo viene meno ove sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o per quelli comunque commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Resta pertanto impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

14. Obblighi del personale e formazione

Ogni dipendente è tenuto a garantire massima collaborazione con il RPCT, qualora fosse da questi coinvolto nell'istruttoria, fermo restando l'obbligo di evitare qualsiasi situazione conflittuale che possa, direttamente o indirettamente, inficiare l'imparzialità della procedura e la terzietà dei soggetti coinvolti nell'istruttoria.

Il dipendente che, essendo a conoscenza di informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti segnalati, nega senza giustificato motivo la collaborazione richiesta dal RPCT, ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva la trasmissione all'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti.

Si precisa che, anche nel caso in cui il segnalante abbia inviato la segnalazione al RPCT attraverso uno dei canali in uso, ciò non esclude l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, previsto dal codice penale, per cui la segnalazione effettuata tramite il canale di whistleblowing non sostituisce la denuncia all'autorità giudiziaria. Naturalmente, ove il dipendente denunci un reato all'autorità giudiziaria ai sensi del codice penale e poi venga discriminato o subisca misure ritorsive, potrà beneficiare delle tutele previste per i whistleblower.

Sul tema della formazione la Società svolge una costante attività di informazione e sensibilizzazione del personale dipendente attraverso l'invio di comunicazioni periodiche in materia di etica legalità e trasparenza nell'ambito delle quali evidenzia il tema e richiama la disponibilità del sistema aziendale dedicato alla segnalazione di illeciti e violazioni e organizza specifiche sessioni formative per i dipendenti in materia di whistleblowing.

15. Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e delle successive e ulteriori disposizioni applicabili. Il trattamento è effettuato per le finalità connesse alla ricezione, analisi, gestione e conservazione delle segnalazioni, nonché all'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti, secondo quanto riportato nell'Informativa Privacy presente sul sito www.lazioinnova.it nella sezione Whistleblowing specificatamente dedicata alle segnalazioni.

La Società applica i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. I dati personali manifestamente non utili alla trattazione della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza ritardo, compatibilmente con le esigenze di documentazione del procedimento.

L'accesso ai dati è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati e nei limiti di quanto necessario per lo svolgimento delle rispettive attività.

16. Archiviazione e conservazione della documentazione

La documentazione comprensiva dei verbali trascritti e sottoscritti dal segnalante afferenti alle segnalazioni orali, e i dati raccolti nel corso dell'intera procedura di segnalazione, sono riservati e confidenziali e vengono archiviati in totale sicurezza sotto la responsabilità del RPCT e conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione **e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione al segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione**, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 12 del D.lgs. 24/2023, e del principio di cui agli artt. 5 par. 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 e art. 3 c. 1 del D.lgs. 51/2018.

Resta inteso che potranno invece essere conservati separatamente gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro (ad es. procedimento disciplinare/trasmissione degli atti ad autorità competenti) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione, ove tali atti siano gestiti secondo le regole proprie del relativo procedimento e, di regola, non contengano riferimenti puntuali all'identità della persona segnalante.

I 7. Monitoraggio, reporting e aggiornamento della procedura

Il RPCT tiene conto delle segnalazioni ricevute, nel rispetto della riservatezza dell'identità delle persone segnalanti, ai fini dell'analisi delle aree di rischio e dell'aggiornamento delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il RPCT riferisce sul numero e sulla tipologia delle segnalazioni ricevute nella Relazione annuale prevista dall'art. I, comma 14, della Legge n. 190/2012, con modalità tali da non consentire l'identificazione delle persone segnalanti, delle persone coinvolte e degli altri soggetti menzionati.

La presente procedura è aggiornata in caso di modifiche normative, nuove indicazioni dell'ANAC, modifiche organizzative o tecnologiche rilevanti, nonché all'esito dell'esperienza applicativa maturata nella gestione delle segnalazioni.